

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020

Il giorno 2.4.2020, alle ore 10.00, sono presenti, per:

- **Audibel Srl**, Dr. Giannetto Giannetti, in qualità di Rappresentante Legale, assistito dallo Studio Majolino;
- **FILCAM-CGIL Nazionale**: Sig. Emanuele Ferretti in qualità di Segretario Nazionale;
- **FISASCAT-CISL Nazionale**: Sig. Mirco Ceotto in qualità di Segretario Nazionale;
- **ULTUCS Nazionale**: Sig. Stefano Franzoni, in qualità di Segretario Nazionale.

Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del 30.3.2020, si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica, così come previsto dall'art. 22, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, stanti le misure restrittive previste dal D.P.C.M. 11/3/2020.

Premesso che:

- a) Audibel Srl è una Società attiva, con sede legale in Roma (RM), Viale Città d'Europa, n. 681, matricola INPS: 7050462884, Codice Ateco: 47.74;
- b) Audibel Srl non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II- Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano *"applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro"*
- c) Audibel Srl, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a)" del presente verbale, ha in forza, alla data odierna, una complessiva forza lavoro di n. 100 dipendenti (tutti impiegati);
- d) Audibel Srl, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio.
- e) Audibel Srl, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, è necessitata alla richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020;
- f) Audibel Srl, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale (come da allegato 1) e in più di 5 Regioni;
- g) Audibel Srl con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, effettuata in data 30.3.2020, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 che qui si richiama integralmente e ad ogni effetto di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:



The block contains several handwritten signatures. On the right side, there is a signature that appears to be 'Emanuele Ferretti'. Below it, there are two more signatures, one of which is more prominent and appears to be 'Mirco Ceotto'. There is also a small, stylized signature or mark at the top right of the block.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate;
2. La Società Audibel Srl, nel corso della call conference odierna, dopo aver ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale, ha rappresentato come, in conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23/2/2020, D.P.C.M. 1/3/2020, D.P.C.M. 4/3/2020, D.P.V.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020), si sia registrata una repentina quanto drastica riduzione delle attività.
3. Le parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;
4. In considerazione di quanto su illustrato in accordo con le OO.SS. presenti, la Società Audibel Srl richiederà per il proprio personale in forza, l'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.
5. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data del 1.4.2020 e seguirà per 9 settimane, fino al 2.6.2020 con esclusivo riferimento alle seguenti risorse attualmente in forza (tutte già in forza alla data del 23.2.2020), di cui l'elenco nominativo è in allegato 2:
 - 17 impiegati junior addetti ai punti vendita e impiegati addetti alle pr 100% dell'ammortizzatore sociale in quanto collocati a zero ore di lavoro effettivo;
 - 5 impiegati addetti alle pubbliche relazioni 100% dell'ammortizzatore sociale in quanto collocati a zero ore di lavoro effettivo;
 - 1 impiegato junior addetto al magazzino 100% dell'ammortizzatore sociale in quanto collocati a zero ore di lavoro effettivo;
 - 11 impiegati senior addetti ai punti vendita 90% dell'ammortizzatore sociale;
 - 4 impiegati addetti all'amministrazione 80% dell'ammortizzatore sociale;
 - 12 impiegati addetti al call center 80% dell'ammortizzatore sociale;
 - 2 addetti al marketing 80% dell'ammortizzatore sociale;
 - 34 impiegati audioprotesisti senior addetti ai punti vendita 80% dell'ammortizzatore sociale;
 - 5 impiegati responsabili di dipartimento 50% dell'ammortizzatore;**per complessivi 91 lavoratori ed un monte ore pari a 25.690.**
6. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui i punti vendita sono chiusi a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo lo schema esposto al punto 5.
7. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori di cui al punto 5.
8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D.L. 18/2020 l'integrazione salariale avverrà con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS. Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito, a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, l'azienda potrà favorire anticipazioni sulle retribuzioni future. In tal caso gli anticipi della retribuzione saranno recuperate alla fine del periodo di integrazione salariale nei limiti di 1/5 dello stipendio mensile.



L'azienda inoltre potrà riconoscere ai lavoratori e lavoratrici che ne faranno richiesta l'anticipo del TFR maturato, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta così come l'eventuale maturazione di ratei aggiuntivi di ferie e permessi per il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale.

9. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 24 ore. In presenza di comprovate necessità il rientro in servizio potrà avvenire entro le 48 ore.
10. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione attraverso modalità semplificate di comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp) e a richiedere la conferma di avvenuta ricezione al lavoratore con il medesimo strumento di comunicazione.
11. L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa


Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020.


Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.

Allegati ut sopra


Letto confermato e sottoscritto.

AUDIBEL SRL


FILCAMS CGIL


FISASCAT CISL


UILTuCS



Seguono allegato 1 e 2: